

Corsa contro il tempo

Il processo Sme, durato 12 anni, ha vissuto la punta massima di polemica nel giugno 2003, a ridosso della sentenza di primo grado. Il 18 giugno infatti è diventato legge il Lodo Schifani, lo scudo giudiziario per le più alte dello Stato. E il processo di Berlusconi fu congelato.



costretta ad affrontare e scansare impedimenti di ogni tipo: dalle ricusazioni, decine, alle contestazioni per sospetta parzialità dei giudici; dalle battaglie legali per impedire l'utilizzo di atti acquisiti tramite rogatorie in Svizzera alle sospensioni intervenute per via di leggi approvate dal Parlamento nel corso del dibattimento. E poi rogatorie, lodo Schifani (blocca le udienze da giugno 2003 a gennaio 2004, la posizione di Berlusconi sarà per questo stralciata), legittimo sospetto e il taglia-processi (la Cirielli).

Diciamo qui, per brevità, che il 30 novembre 2006 la Cassazione annulla sentenze di condanna di primo e secondo grado contro Previti e Pacifico (4 e 5 anni per corruzione semplice) e contro Squillante (7 anni per corruzione in atti giudiziari) perché

Falso in bilancio

Da questa accusa il premier è assolto perché non è più reato

Milano non era competente per questioni territoriali e non avrebbe neppure dovuto cominciare il processo. Finisce tutto al Tribunale di Perugia. Ma nell'aprile 2007 i reati sono prescritti.

Sorte simile per il Cavaliere che, grazie allo scudo del Lodo Schifani, fa stralciare la sua posizione. Nel 2004 la I sezione del Tribunale penale di Milano assolve totalmente il premier dalla corruzione semplice perché «il fatto non sussiste», mentre s'estingue il reato di corruzione in atti giudiziari perché, essendo intervenute le attenuanti generiche, la prescrizione scatta dopo sette anni e mezzo anziché quindici. Berlusconi vorrebbe congelare questa sentenza impedendo l'appello, grazie alla legge Pecorella. Ma l'appello in realtà gli va ancora meglio visto che (aprile 2007) arriva l'assoluzione piena. Dell'intricatissima vicenda resta in piedi, ancora per qualche anno, lo stralcio per il falso in bilancio. Ma qui per le difese è stato gioco facile: dal 2002 non è più reato grazie ad una delle primissime leggi *ad personam*. Ecco perché il 30 gennaio 2008 il Tribunale di Milano non può che assolvere Berlusconi «perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato». (9, continua) ♦

Il Cavaliere emozionato

Nell'aprile 2007 Berlusconi è stato assolto dalle accuse del processo Sme. «Sono commosso» disse il leader di Fi assente in aula alla lettura del dispositivo. «Finalmente, sono dodici anni che aspettavo e la sentenza è arrivata solo adesso. Quanta sofferenza».



La scheda Le tappe dell'indagine e delle sentenze

La vicenda

Nel 1985 Iri e Buitoni, società del gruppo Cir (De Benedetti) raggiungono un'intesa per la vendita del 64,36% della Sme (Iri) per un valore (497 miliardi). Interessate all'acquisto della Sme anche Ferrero in cordata con Fininvest e Barilla. Una sentenza del tribunale civile fa saltare la vendita

Marzo 2000 A Milano comincia il processo Sme

Imputati Per corruzione in atti giudiziari: Renato Squillante (capo dei gip di Roma); Filippo Verde (giudice); Attilio Pacifico (avvocato), Cesare Previti, Silvio Berlusconi. Altre quattro persone per favoreggiamento

Giugno 2003 Entra in vigore il lodo Schifani. Stralciato Berlusconi.

Novembre 2003 Condannati Previti, Pacifico, Squillante. Assolti Misiani e Verde.

Dicembre 2004 Stralcio Berlusconi: assoluzione piena da corruzione semplice; prescritta la corruzione in atti giudiziari

Dicembre 2005 Appello conferma condanne per Previti, Pacifico e Squillante

Novembre 2006 La Cassazione annulla tutto e invia i processi a Perugia. Nel 2007 sono prescritti

Aprile 2007 In Appello assoluzione piena per Berlusconi

Gennaio 2008 Tribunale assolve Berlusconi da falso in bilancio che non è più reato

NONA PUNTATA

L'inchiesta

La serie «Tutti i processi del Presidente» esce martedì, giovedì e domenica di ogni settimana su L'Unità.

Quando tentarono di cancellare l'Appello

Nel 2006 Pecorella, legale del premier, fa approvare la legge che nega, guarda caso, il secondo grado dopo l'assoluzione

Legge su misura

LUIGI DE MAGISTRIS
EUROPARLAMENTARE IDV



Nel febbraio 2006 è approvata la legge Pecorella. Una norma che viene rimandata alle Camere dall'allora capo dello Stato Ciampi, poi bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2007. Riformando l'art.593 del codice di procedura penale, stabilisce nell'art.1 che «l'imputato e il pm possono appellare contro le sentenze di proscioglimento» solo se interviene «una nuova prova decisiva» nel processo. Si riconosce però che «le parti possono proporre ricorso per Cassazione anche contro la sentenza di primo grado». Nell'art.10 della stessa legge si afferma che essa non solo è da applicare ai procedimenti in corso, ma ha valore retroattivo (quindi si azzerano le richieste di appello avanzate prima della norma). Di fatto è sancita l'impossibilità per il pm di avanzare richiesta di appello di fronte ad una sentenza favorevole ad un imputato (ad eccezione che emergano nuove prove determinanti), ma si riconosce la facoltà di proporre ricorso in Cassazione.

Perché questa legge? Semplice. Nel 2004 Berlusconi è proscioltto nel processo Sme e Formigoni, accusato di favoreggiamento e abuso di ufficio nel procedimento per le discariche di Cerro Maggiore, incassa sentenza favorevole. Ecco la spiegazione. Del resto, l'illogicità della legge è manifesta: perché consentire ai pm l'appello in caso di condanna, quando la sentenza risulta depotenziata rispetto alla loro richiesta, e negargli la possibilità di farlo in caso opposto? Perché partire dal presupposto che il proscioglimento non possa esser confutato? Cosa si intende per prova determi-

nante?

Ciampi nel rispedirla alle Camere segnala delle criticità importanti: lo stravolgimento della Cassazione, che si trasforma da giudice della «violazione di legge» o di «legittimità» in giudice di fatto; il rischio che questo determini un aggravio del lavoro della Cassazione, rallentando i tempi processuali; la disparità di condizione fra pm e imputato, con connesso danno della vittima di reato costituitasi parte civile. Una violazione della Costituzione, evidenziata anche dalla Consulta, soprattutto dell'art.111 («obbligo del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale» (caratteristica che viene meno con la limitazione del potere di impugnazione del pm a vantaggio squilibrato dell'imputato). Si sottolinea, da fronti diversi, anche la contrarietà all'art.3 (uguaglianza giuridica dei cittadini) mes-

I beneficiari

Il Cavaliere assolto nel processo Sme. Utile anche a Formigoni

so in discussione poiché si pone l'imputato in una posizione favorita rispetto agli altri componenti della società; l'art.24 (possibilità di ricorrere per tutti in giudizio per tutelare i propri diritti) che impedisce al pm di garantire i diritti della collettività; art.112 (obbligatorietà dell'azione penale). Altro che parità tra accusa e difesa. Con la bocciatura della legge, i pm di Milano fanno appello contro la sentenza di proscioglimento e il processo Sme passa per appello e Cassazione.

La Pecorella è riuscita comunque a produrre i danni. Come tutte le norme *ad personam*. E oggi il premier Berlusconi la sta proponendo di nuovo. ♦